

TI_GERICHTE 11.2011.90 vom 9. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.90

FR: TI_GERICHTE 11.2011.90 du 9 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2011.90 del 9 ottobre 2013

Regeste

Contributo provvisorio, modifica di precedenti misure a protezione dell'unione coniugale

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.

E. 2

Il 22 giugno 2011 AO 1 ha prodotto a questa Camera un verbale del 9 maggio 2011 in esito a un reclamo presentato dalla moglie contro la tassazione 2007, la relativa decisione su reclamo del 25 maggio 2011, la tassazione 2008 della moglie e una lettera 24 maggio 2011 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città al Pretore, oltre alla perizia e alla relativa delucidazione esperite nella causa di merito. Due giorni dopo egli ha precisato di richiamare l'incarto di appello relativo alla sentenza emanata da questa Camera il 6 settembre 2012 a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2009.173). Da parte sua l'appellante ha fatto seguire il 7 maggio 2012 le proprie tassazioni 2009 (del 4 aprile 2012) e 2010 (del 13 aprile 2012), come pure un suo reclamo del 12 aprile 2012 contro quest'ultima, e il 15 maggio 2012 ha censurato di inammissibilità i documenti prodotti dal marito, chiedendo nel caso in cui questi fossero versati agli atti che le fosse impartito un termine entro cui esibire nuova documentazione. a) Nella fattispecie solo la citata lettera dell'Ufficio circondariale di tassazione e gli atti della perizia erano a disposizione del Pretore quando ha emesso il decreto litigioso, il 6 giugno 2011. Gli altri documenti prodotti dal marito risultano essere stati acquisiti in seguito, l'8 giugno 2011 (stampiglia sui doc. 34 a 36), e intimati alle parti quello stesso giorno (ordinanza dell'8 giugno 2011 nell'inc. OA.2009.266). Ai fini del presente giudizio tali prove sono pertanto ricevibili solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 1 CPC, disposizione applicabile anche alle procedure sommarie (cfr. DTF 138 III 254 consid. 2.1). E in virtù di tale norma nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. b) Dei documenti prodotti in appello il marito ha avuto verosimile conoscenza solo dopo l'8 giugno 2011, quando la moglie li ha inoltrati al Pretore. Avvenuta il 22 giugno 2011, la loro adduzione adempie quindi il requisito di "immediatezza" nel senso dell'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC, che la dottrina fissa nel termine di due settimane (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 ad art. 317; Volkart in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 10 ad art. 317), rispettivamente nel termine utile per presentare il memoriale di risposta (Reetz/ Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2^a edizione, n. 45 e 47 ad art. 317), il quale sarebbe scaduto nel caso specifico il 15 luglio 2011. Quanto ai documenti prodotti dall'appellante il 7 maggio 2012, la tassazione 2009 reca la data del 4 aprile 2012, quella del 2010 la data 13 aprile 2012 e il reclamo la data del 12 (sic) aprile 2012. Anche volendo presumere che l'appellante abbia ricevuto tali documenti il 13 aprile 2012, la loro produzione pare tardiva. Non è necessario ad ogni modo approfondire la questione, poiché – come si vedrà in appresso (consid. 5c) – le tassazioni del 2009 e del 2010 non consentono di desumere il reddito netto del solo stabile a P_____. Nella misura poi in cui l'appellante chiede genericamente che le sia fissato un termine per produrre nuovi mezzi di prova “per contestualizzare la [sua] situazione economica”, essa trascura che secondo l'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC spetta all'interessato farsi parte diligente e allegare “immediatamente” nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, non al giudice impartire solleciti.

E. 3

Nel decreto impugnato il Pretore ha rammentato che nella sentenza del 23 settembre 2009 a tutela dell'unione coniugale il contributo alimentare per la moglie di fr. 1540.– mensili era stato fissato sulla base di un reddito del marito per fr. 8550.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4030.– mensili, rispettivamente a un reddito della moglie di fr. 5940.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4495.– mensili. Quanto alle entrate di lei, il primo giudice ha appurato che alla luce dei nuovi dati forniti dal marito i proventi degli appartamenti a P_____ andavano rivalutati da fr. 4000.– a fr. 5125.– mensili. Inoltre, secondo il perito, con un investimento di fr. 58 000.– AP 1 potrebbe appigionare l'abitazione di C_____ da lei ereditata, ricavandone fr. 38 057.– annui. Non giustificandosi di lasciare sfritto l'immobile nell'attesa di una ristrutturazione più importante da lei voluta e considerato che l'interessata dispone di liquidità per oltre fr. 500 000.–, il Pretore ha imputato alla convenuta un reddito immobiliare di fr. 2380.– mensili, già dedotte spese di manutenzione per il 25%. Ciò posto, il Pretore ha ricalcolato i redditi di lei in complessivi fr. 9480.– mensili (fr. 1140.– dalla rendita AI, fr. 5125.– dagli appartamenti a P_____, fr. 835.– da sostanza mobiliare e fr. 2380.– mensili dalla casa a C_____, esclusi eventuali redditi per “l'attività _____” non dimostrati) e ha rettificato il suo fabbisogno minimo in fr. 4160.– mensili, deducendo i costi di fr. 400.– mensili per la scuola di _____ (frattanto terminata) e aggiornando il premio della cassa malati da fr. 531.– a fr. 594.70 mensili. Quanto al marito, il Pretore ha accertato che presso il nuovo datore di lavoro egli guadagna fr. 9000.– mensili netti, escluse attività accessorie non dimostrate, rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 4105.– mensili, aggiornando il premio della cassa malati da fr. 481.– mensili a fr. 557.75 mensili. Alla luce della nuova situazione per il primo giudice non sussistono più, dunque, i presupposti per l'erogazione di un contributo alimentare provvisorio alla moglie, soppresso dalla data dell'istanza.

E. 4

L'appellante fa valere anzitutto, per la prima volta, che la finalità dell'istanza inoltrata dal marito il 21 ottobre 2010 non è chiara, non essendo dato di capire – a suo parere – se quegli intendesse postulare misure provvisorie in pendenza di divorzio o la modifica delle precedenti misure a protezione dell'unione coniugale, distinzione di rilievo sotto il profilo della competenza. “La confusione dei due concetti” avrebbe dovuto, a mente sua, comportare la reiezione dell'istanza in ordine (appello, pag. 2 punto 3). L'attore ha denominato il proprio memoriale del 21 ottobre 2010 “istanza per l'adozione di misure

provvisoriale in pendenza di causa di stato, in modifica delle misure prese nell'ambito della protezione dell'unione coniugale”. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, da una simile formulazione – se mai puntigliosa – si evince chiaramente che l'istanza era volta a ottenere misure provvisoriale in pendenza di divorzio giusta l'art. 137 cpv. 2 vCC, come confermano i riferimenti citati nelle motivazioni (pag. 4). Che con ciò l'attore mirasse anche a far modificare le misure adottate a protezione dell'unione coniugale, come prevede espressamente ora l'art. 276 cpv. 2 CPC, è manifesto. Quanto alla delimitazione delle competenze fra il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e quello dei provvedimenti cautelari, una volta introdotta l'azione di divorzio la competenza per modificare l'assetto stabilito a protezione dell'unione coniugale spetta unicamente al giudice del divorzio, il giudice a protezione dell'unione coniugale potendo solo prendere misure dopo di allora per il periodo che precede l'avvio della causa di divorzio (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2 con rinvii; v. anche RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

E. 5

Nel merito l'appellante contesta anzitutto il reddito di fr. 5125.– mensili netti che il Pretore ha stimato potersi ricavare dai suoi appartamenti a P_____. Sostiene che il primo giudice non poteva scostarsi dalla sua precedente decisione cautelare, stimando semplicemente le entrate locative lorde di un anno e tenendo conto solo delle spese del 2007 e del 2008, senza considerare le spese straordinarie affrontate nel 2006. Ribadisce che, trattandosi di proventi variabili, il Pretore avrebbe dovuto operare una media sui dati fiscalmente accertati ed evitare pronostici. A suo parere poi i dati fiscali degli anni 2006 e 2007 sono da scartare, poiché eccezionalmente bassi o insolitamente alti, sicché il reddito dell'immobile andrebbe calcolato mediando i dati fiscali del 2004 e del 2005, onde un'entrata di fr. 2775.– mensili, dalla quale occorre dedurre l'ammortamento di fr. 20 000.– annui, per un reddito computabile di fr. 1000.– mensili (appello, pag. 6 punto 8). a) Il Pretore ha valutato in fr. 5125.– mensili il reddito degli appartamenti a P_____ desumendolo da un conteggio esposto dal marito nel proprio memoriale conclusivo (pag. 24 seg.) sulla base di un estratto relativo al conto “affitti” della moglie (doc. 25). Da quest'ultimo risultano entrate complessive di fr. 124 123.– nel 2008 e di fr. 124 285.70 nel 2009. Dall'importo di fr. 124 000.– annui (arrotondati) il Pretore ha poi dedotto una quota “già molto generosa” del 40% per spese di gestione e di manutenzione, oltre a interessi ipotecari per fr. 12 900.– annui, dato che ha tratto dalla tassazione più recente a sua disposizione (decreto impugnato, pag. 3 a metà). b) L'opinione del Pretore, secondo cui il reddito dello stabile a P_____, valutato in fr. 4000.– mensili nella precedente sentenza del 23 settembre 2009 (con riferimento alla tassazione 2007), sarebbe aumentato nel 2008 e nel 2009, non può essere condivisa. Il primo giudice si è fondato infatti sugli accrediti registrati nel conto “affitti” di AP 1 (doc. 25), ovvero su importi “al lordo degli acconti regolari sulle spese accessorie” (decreto impugnato, pag. 3 a metà; v. anche doc. 15), salvo dedurre, oltre agli interessi passivi (di fr. 12 900.– annui), solo un importo fisso del 40% per spese di gestione e di manutenzione basandosi sul citato scritto 24 maggio 2011 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città (doc. D prodotto dal marito in appello). Tale calcolo non è conforme tuttavia al principio per cui, se non eccedano le spese effettive, le spese accessorie non sono né un reddito (istruzioni 2010 per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche, pag. 18 punto 5.1; doc. A e D) né un costo fiscalmente deducibile (circolare n. 7/2010 della Divisione delle contribuzioni, pag. 2). In altri termini, il Pretore ha computato come reddito netto un rimborso spese. c) Dalla

documentazione che AO 1 ha prodotto in appello, di cui l'appellante ha contestato il 15 maggio 2012 la ricevibilità ma non il contenuto, si evince invero che il reddito locativo netto del palazzo è rimasto sostanzialmente attorno ai fr. 4000.– mensili. Dalla tassazione 2007 emanata su reclamo risulta che in quell'anno i proventi degli appartamenti a P_____ (la casa di C_____ non è locata) sono ammontati a complessivi fr. 97 449.–, senza le spese accessorie (doc. A di appello), a fronte di spese di gestione e di manutenzione per fr. 36 001.– (dedotti fr. 8533.– per la casa di C_____) e interessi passivi privati, verosimilmente ipotecari, per fr. 12 900.–, onde un reddito netto di circa fr. 4045.– mensili (doc. A e B di appello). Secondo la tassazione 2008 i redditi locativi di quell'anno sono risultati di complessivi fr. 105 060.– rispetto a spese di gestione e di manutenzione per fr. 39 795.– (dedotti fr. 4315.– per la casa di C_____): doc. D in appello) e interessi passivi privati di fr. 12 918.–, onde un reddito netto di circa fr. 4360.– mensili (doc. C di appello, corrispondente al doc. 36 nell'inc. OA.2009.266). A prescindere dalla loro ricevibilità (sopra, consid. 2b), le tassazioni 2009 e 2010 prodotte dall'appellante in questa sede non divergono apprezzabilmente da quelle dei due anni precedenti. I redditi da locazione rimangono sostanzialmente allo stesso livello (rispettivamente fr. 104 955.– e fr. 104 220.–: doc. 1 e 2 di appello, corrispondenti ai doc. 45 e 46 nell'inc. OA.2009.266). Certo, le spese di gestione e di manutenzione denotano un chiaro aumento (rispettivamente fr. 57 757.– e fr. 50 005.–) non compensato dalla contrazione degli interessi passivi (fr. 9747.– e fr. 8170.–). Se non che, la voce “spese di gestione e manutenzione immobili” delle due tassazioni (n. 14.1) non distingue tra la casa di C_____ e lo stabile di Pregassona. Non è possibile determinare perciò se i costi di quest'ultimo siano davvero aumentati nel 2009 e nel 2010 e in quale proporzione. In simili circostanze non v'è motivo di supporre, per lo meno a un giudizio di verosimiglianza come quello che presiede alla modifica di un assetto provvisorio (sentenza del Tribunale federale 5A_901/2011 del 4 aprile 2012, consid. 4), che il reddito netto degli appartamenti a P_____ si sia scostato dai predetti fr. 4000.– mensili. d) La convenuta pretende da parte sua che per definire il reddito locativo occorrerebbe considerare anche le spese straordinarie e dedurre dal reddito fiscalmente accertato fr. 20 000.– annui per ammortamenti ipotecari (appello, pag. 6 nel mezzo e pag. 7 verso il basso). Non rende verosimile tuttavia di avere affrontato spese straordinarie o ammortamenti nel 2010. Analoghe considerazioni valgono per l'argomentazione dell'appellante, secondo cui la moglie espone spese eccessive e fiscalmente non riconducibili all'immobile (osservazioni all'appello, pag. 4 ad 7). Egli non rende verosimile infatti che le spese in questione siano state ammesse dall'autorità fiscale (la quale anzi ha ridotto per il 2008 di quasi fr. 14 000.– gli importi dichiarati dalla moglie), per tacere del fatto che egli ha prodotto le tassazioni 2007 e 2008 in questa sede senza formulare riserve. e) Nelle sue osservazioni all'appello (pag. 6) l'attore sostiene altresì che il reddito netto dell'immobile a Pregassona va accertato in fr. 8828.– mensili netti. A tal fine egli allega un calcolo fondato sulle entrate del noto conto “affitti” e uno sulle spese della proprietà per piani, evocando inoltre una stima sulla redditività dell'immobile commissionata nel 1993 dall'Ufficio fallimenti di Viganello. A un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza non si giustifica però di rimettere in discussione, in base a conteggi delle parti, dati passati al vaglio dell'autorità fiscale. Tanto meno appaiono determinanti le illazioni che l'attore trae da una perizia datata. La divergenza dei dati fiscali (sopra, consid. c) rispetto alle entrate lorde del 2008 e del 2009 valutate dal Pretore (fr. 124 000.– annui) si riconduce al fatto, per altro, che nei conteggi del marito figurano tutte le entrate, comprensive delle spese accessorie che costituiscono in realtà un rimborso di costi

anticipati dal locatore in favore del conduttore (sopra, consid. b). Né può essere seguito il calcolo del marito nella misura in cui riduce le spese per l'immobile ai soli costi risultanti dal conteggio delle spese condominiali, nei quali non figurano – ad esempio – costi di manutenzione relativi alle singole proprietà per piani.

E. 6

Litigioso è altresì il reddito che l'appellante potrebbe ricavare dalla casa a C _____, stimato dal Pretore in fr. 38 057.– annui sulla scorta della perizia giudiziaria, previo investimento di fr. 58 000.– nell'immobile. Dedotto un 25% del reddito per spese di manutenzione, il primo giudice è giunto così a un provento ipotetico di fr. 2380.– mensili dalla data dell'istanza, la convenuta avendo “avuto tutto il tempo per mettere correttamente a frutto la sostanza” (decreto impugnato, pag. 4). a) L'appellante obietta in primo luogo che la perizia era stata chiesta per la causa di merito e non può valere a fini cautelari. Sostiene inoltre che le risposte del perito esulano dall'oggetto della prova annunciato all'udienza preliminare, il quale verteva sul potenziale locativo dell'immobile “allo stato attuale”, ovvero senza interventi di miglioria (appello, pag. 8 punto 9). Si tratta di argomentazioni infondate. Circostanze che emergono in una causa di divorzio sulle quali le parti hanno modo di esprimersi vanno considerate anche in sede provvisoria (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). Per di più, all'udienza del 3 novembre 2010 indetta per la discussione cautelare AO 1 aveva richiamato l'incarto di merito (act. II, pag. 5 con rinvio all'elenco allegato). Quanto all'oggetto della perizia, il Pretore ha incaricato esplicitamente l'esperto di precisare – tra l'altro – quali fossero “i lavori minimi di manutenzione ordinaria che devono essere eseguiti per rendere locabile la casa”, quantificandone il costo (ordinanza del 7 giugno 2010 nel fascicolo “perizia”, inc. OA.2009.266, quesito n. 3 del marito). Ammesso e non concesso che ciò esulasse dall'ambito peritale annunciato da AO 1 all'udienza preliminare, nulla impediva al Pretore – ravvisando la pertinenza della questione ai fini del giudizio – di porre la domanda al perito di propria iniziativa (art. 419 b CPC ticinese). b) Asserisce l'appellante che la perizia è lacunosa nella misura in cui il perito sostiene che con un ridotto investimento le sarebbe possibile appigionare l'immobile, mentre la documentazione fotografica agli atti dimostra che l'abitazione necessita di lavori di manutenzione e di miglioria importanti (appello, pag. 9 in fondo). Ora, chiamato a delucidare il proprio referto, il perito, preso atto delle condizioni poste in una comunicazione 6 settembre 2010 del Dicastero del territorio del Comune di _____ sottopostagli durante l'udienza, ha precisato che il costo dei lavori indispensabili era in ogni caso quello di fr. 58 000.– da lui stimato per consentire la locazione dello stabile (quesito n. 3), e ciò anche per la variante intesa unicamente a rendere l'immobile abitabile (stimato nella perizia in fr. 35 000.– [quesito n. 2] poiché non comprensivo del tinteggio delle facciate né della demolizione del “chiosco” sul tetto con il ripristino dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione). Il perito ha specificato altresì i lavori presi in considerazione e la stima dei costi, spiegando perché a suo avviso non si imponessero altri interventi (verbale del 3 novembre 2010). Alla luce di ciò egli ha ricalcolato il reddito conseguibile dall'immobile in fr. 38 057.– annui, il che permetterebbe di ammortare l'investimento in cinque anni (lettera dell'8 novembre 2010). In simili circostanze non si ravvisano lacune né tanto meno contraddizioni che inducano a commissionare un'altra perizia (art. 252 cpv. 5 CPC ticinese), la documentazione fotografica agli atti essendo – da sé sola – insufficiente per revocare in dubbio l'opinione dell'esperto. c) L'interessata si duole che il Pretore abbia trascurato la sua intenzione di sottoporre l'immobile a veri e propri lavori di miglioria, soggiungendo di non poter più

locare l'immobile per avere iniziato nel frattempo la ristrutturazione. Ricorda di avere ereditato lo stabile nel 2006, dopo la separazione di fatto, e di non averlo mai appigionato. Di conseguenza non sarebbe lecito tenere conto di entrate che non sussistevano al momento della separazione di fatto, aumentando in modo empirico il tenore di vita della famiglia (appello, pag. 10 in alto). In realtà, qualora in una causa di divorzio o già in una procedura a tutela dell'unione coniugale non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1). E secondo l'art. 125 cpv. 2 n. 5 CC fa stato anche il patrimonio dei coniugi. Poco importa che la sostanza sia stata acquisita dopo la separazione di fatto. È vero invece che il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica costituisce, per principio, il limite superiore del diritto al mantenimento (RtiD I-2007, pag. 737 consid. 4b). Su quest'ultimo aspetto si tornerà in seguito (consid. 11). Per ora basti constatare come l'appellante non pretenda potersi contare su una ripresa della vita comune, ipotesi del resto inverosimile dopo una separazione che al momento della decisione impugnata durava da oltre cinque anni (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013 consid. 6b). A ragione dunque il Pretore ha tenuto calcolo anche della sostanza immobiliare. d) Il reddito della sostanza immobiliare comprende anche i ricavi che un coniuge potrebbe ragionevolmente conseguire (Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 266 n. 05.65, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.20/2001 del 25 maggio 2001, consid. 2c). Nel caso in esame l'appellante non ha reso verosimile che i lavori di manutenzione minimi proposti dal perito non fossero ragionevolmente esigibili da lei. Fa valere sì di avere iniziato nel frattempo una ristrutturazione più ampia di quella proposta dal perito ed esibisce una licenza edilizia del 13 aprile 2011 (doc. 33), ma senza fornire indicazioni sul contenuto del progetto, i costi e i tempi di realizzazione né sul prevedibile rendimento dell'immobile. A buon diritto, quindi, il Pretore poteva fondare il suo giudizio di verosimiglianza sulla perizia. Per quanto eccede l'investimento minimo prospettato dal perito, in effetti, l'appellante non poteva pretendere che il marito attendesse oltre. e) La convenuta contesta altresì la quota del 25% che il Pretore ha dedotto dal reddito potenziale per spese di gestione e di manutenzione, ricordando che agli appartamenti di P_____ il medesimo giudice ha applicato un'aliquota del 40%. Da parte sua l'attore obietta che l'Ufficio di tassazione ha riconosciuto per spese di gestione e di manutenzione relative a quell'immobile una media di fr. 6735.35 annui fra il 2006 e il 2008 (doc. D di appello), sicché, la metà potendo essere posta a carico del conduttore, il reddito netto va rivalutato a fr. 2890.– mensili. Né l'una né l'altra tesi può essere seguita. Intanto non si possono stimare le spese di gestione e di manutenzione riguardanti la casa di C_____ sulla base di accertamenti fiscali relativi a un altro immobile con caratteristiche diverse come quello di P_____, omettendo di considerare che per la prima ci si deve dipartire da un'ipotesi di investimento (ancorché ridotto all'essenziale), il quale dovrebbe comportare, almeno per qualche anno, spese minori rispetto al secondo. In mancanza di elementi più precisi, che l'appellante non allega, a ragione il Pretore si è fondato così sulla deduzione fiscale del 25% per immobili costruiti prima del 31 dicembre 2000, la quale rappresenta pur sempre un dato oggettivo. Nel calcolo del reddito potenziale conseguibile dall'immobile il perito ha già tenuto conto inoltre dell'ammortamento dei costi per i lavori di ristrutturazione indispensabili (lettera dell'8 novembre 2010). Quanto ai dati fiscali citati dal marito, essi poco o punto sussidiano, poiché si riferiscono alla casa sfitta. A un esame di verosimiglianza la stima del primo

giudice, fondata su una deduzione fissa riconosciuta a fini fiscali, è quindi sostenibile. f) Da ultimo l'interessata contesta che l'esigenza di locare l'abitazione a C_____ le fosse nota da tempo, adducendo che fin dall'inizio essa aveva dichiarato di voler ristrutturare completamente l'immobile. Su questo punto il Pretore ha rilevato che la redditività dell'abitazione era già stata evocata in precedenza e che dopo l'assunzione della perizia, il 26 agosto 2010, l'interessata ha avuto tutto il tempo per organizzarsi e mettere a frutto la sostanza. Le ha imputato quindi il noto reddito potenziale dall'ottobre del 2010. Di regola un reddito ipotetico non può essere calcolato con effetto retroattivo, dovendosi concedere al coniuge il tempo necessario per adattarsi alla nuova situazione, salvo che, consapevole degli obblighi a suo carico, tale coniuge sia rimasto inattivo (sentenza del Tribunale federale 5A_720/2011 dell'8 marzo 2011, consid. 6.1 con numerosi rimandi). Nella fattispecie si conviene che il Pretore ha evocato l'opportunità di locare la casa di C_____ già nella sentenza del 23 settembre 2009, seppure in quella sede abbia rinunciando per mancanza di dati fiscali a quantificare un reddito ipotetico (act. IX nell'inc. DI.2007.862/863, pag. 4 in basso). La perizia ha poi supplito a tale difetto. Tenuto conto che la delucidazione del referto è avvenuta nel novembre del 2010, che da quel momento AP 1 sapeva quanto essa avrebbe dovuto investire nello stabile e che i lavori minimi elencati dal perito (unitamente alla ricerca di un conduttore) avrebbero verosimilmente richiesto un anno di tempo, il reddito ipotetico calcolato dal Pretore si rivela legittimo, ma solo dal gennaio del 2012. In tale misura l'appello merita quindi accoglimento.

E. 7

Circa i redditi della sostanza mobiliare, computati dal Pretore in fr. 835.– mensili, l'appellante sottolinea che la sua sostanza liquida è diminuita in seguito all'esecuzione dei lavori nella casa di C_____ e ribadisce che il rendimento effettivo del suo patrimonio non supera lo 0.25%, il saggio del 2% applicato dal primo giudice essendo ormai irrealistico (appello, pag. 11 punto 10). L'attore chiede invece di rivalutare a fr. 505 072.79 il patrimonio accertato dal Pretore in fr. 500 000.–. a) A un esame di verosimiglianza non giova dilungarsi sulle minuziosità del marito, la differenza sul reddito computabile (fr. 6.80 mensili) essendo trascurabile. Da parte sua l'appellante non ha quantificato l'asserita diminuzione del suo patrimonio, ciò che rende inutile approfondire l'argomento. Quanto alle spese d'investimento necessarie per appigionare la casa di C_____, il Pretore le ha già dedotte dall'importo di fr. 500 000.– da lui accertato (sentenza, pag. 5 in alto). b) La seconda censura della moglie è già stata trattata da questa Camera nella sentenza del 6 settembre 2012 (consid. 6). Al riguardo basti ricordare che secondo giurisprudenza – non discussa dall'appellante – i redditi presunti da capitali al risparmio si allineano ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii). Al momento in cui ha statuito il Pretore il tasso era del 2% (negli anni precedenti era finanche più elevato) e tale è rimasto fino al 1° gennaio 2012 (art. 12 lett. f OPP 2: RS 831.441.1). Fondandosi su una resa presumibile del 2%, il Pretore ha quindi agito correttamente. S otto questo profilo la sentenza impugnata sfugge alla critica. c) Ciò posto, il reddito della convenuta risulta di complessivi fr. 5975.– mensili fino al 31 dicembre 2011 (fr. 1140.– mensili dalla rendita AI, fr. 4000.– mensili dagli appartamenti a P_____, fr. 835.– mensili dalla sostanza mobiliare) e di fr. 8355.– mensili in seguito (aggiunta di fr. 2380.– mensili per il reddito della casa a C_____). Ne segue che una modifica dell'assetto cautelare stabilito nella sentenza pretorile del 23 settembre 2009, ancorato a un reddito di fr. 5940.– mensili, si giustificerebbe solo dal gennaio del 2012, non potendo il trascurabile aumento calcolato

per i mesi precedenti essere definito di rilievo (art. 137 vCC e 179 CC; DTF 129 III 61 consid. 2 con rinvii; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_679/2011 del 10 aprile 2012, consid. 4.3.1). Se non che, come si vedrà senza indugio (consid. 8), il fabbisogno minimo della moglie è diminuito a sua volta dall'ottobre del 2010 al dicembre del 2011, il che legittima una modifica del contributo alimentare sin da allora.

E. 8

Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante non contesta la decurtazione del costo per la scuola di _____ né l'aggiornamento del premio della cassa malati. Ribadisce nondimeno che il suo fabbisogno minimo è quello da lei indicato nell'appello del 1° ottobre 2009, di fr. 6200.– mensili. La motivazione di un appello tuttavia deve figurare nell'atto medesimo (art. 311 cpv. 1 CPC). Un ricorso che si esaurisce nella testuale o pressoché testuale riproduzione di un altro memoriale è inammissibile (RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del Tribunale federale 5A_879/2011 del 9 marzo 2012, consid. 4), l'appellante dovendo spiegare non perché le proprie argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non basta dunque che in concreto AP 1 quantifichi gli importi contestati per ogni singola voce (pag. 12). A lei incombeva di esporre le ragioni per cui la decisione del Pretore andrebbe riformata . Carente di motivazione, in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina. Non va trascurato, ad ogni buon conto, che nella sentenza del 6 settembre 2012 a tutela dell'unione coniugale questa Camera aveva rivalutato il fabbisogno minimo della moglie da fr. 4495.– mensili a fr. 5595.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1286.–, conguaglio spese accessorie fr. 26.–, premio della cassa malati fr. 531.–, franchigia fr. 50.–, altri costi non coperti dalla cassa malati fr. 245.–, assicurazione dell 'automobile fr. 105.55, imposta di circolazione fr. 54.65, assicurazione dell 'economia domestica fr. 55.45, assicurazione responsabilità civile privata fr. 9.10, corso della scuola _____ fr. 400.–, costi del natante fr. 294.75, quota _____, libretto _____ e assicurazione per la protezione giuridica fr. 36.90, onere fiscale fr. 1300.–). Dedotto ora il costo della scuola di _____ e aggiornato il premio della cassa malati in fr. 557.75, il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta già sulla base di tali elementi a fr. 5220.– mensili (arrotondati).

E. 9

Per quanto attiene al reddito di AO 1, l'appellante non contesta la cifra di fr. 9000.– mensili calcolata dal Pretore per l'attività principale, ma sostiene che il marito consegue altri fr. 150.– mensili da attività accessorie. L'attore ripete di non esercitare più alcuna attività accessoria, dato l'aumento del carico di lavoro, e fa notare che l'importo computato dal primo giudice è il suo salario lordo, mentre la sua entrata netta non eccede fr. 8319.25 mensili. Ora, nella dichiarazione d'imposta 2010 l'attore non ha esposto alcun reddito da attività accessoria (doc. RR), come nessun reddito da attività accessoria figura nella tassazione 2009 (doc. QQ). A un esame sommario non si ravvisano dunque elementi per computare introiti a tale titolo. Quanto al provento da attività principale, dal 1° ottobre 2010 il marito ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, per uno stipendio di fr. 9000.– mensili lordi, oltre alla tredicesima mensilità concessa dopo il periodo di prova di tre mesi. Dal certificato di salario ottobre-dicembre 2010 accluso alla dichiarazione d'imposta (doc. RR) risulta uno stipendio netto di fr. 7679.95 mensili, cui va aggiunta la tredicesima (senza deduzione della previdenza professionale), per un introito netto attorno a fr. 8385.– mensili (arrotondati). La valutazione del Pretore dev'essere corretta di conseguenza.

E. 10

L'appellante contesta altresì il fabbisogno minimo del marito, che il Pretore ha fissato in fr. 4105.– mensili dopo avere aggiornato il premio della cassa malati. Essa chiede di ridurre l'onere fiscale a fr. 500.– mensili, per complessivi fr. 3730.– mensili, mentre l'attore propone di aumentarlo a fr. 4450.– mensili per tenere conto del maggior onere tributario dopo la soppressione del contributo alimentare a suo carico. Nella sentenza del 6 settembre 2012 questa Camera aveva confermato il fabbisogno minimo dell'attore calcolato dal primo giudice in fr. 4030.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–, posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 481.–, assicurazione dell' economia domestica fr. 41.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 6.50, assicurazione infortuni fr. 15.40, imposta di circolazione fr. 44.60, assicurazione dell' automobile fr. 130.50, quota _____ fr. 8.25, libretto _____ fr. 7.75, imposta di circolazione della moto fr. 15.60, assicurazione della moto fr. 59.–, onere fiscale fr. 800.–). L'aggiornamento del premio della cassa malati a fr. 557.75 mensili è incontestato. Quanto alle imposte, dalla tassazione 2009 (la più recente agli atti: doc. QQ) risulta un imponibile di fr. 80 100.– a livello cantonale con una deduzione per alimenti di fr. 6160.–, corrispondente dopo l'adeguamento delle usuali deduzioni a un imponibile di fr. 84 100.– a livello federale. Considerato il trasferimento di domicilio a _____, il carico fiscale del 2010 risulta attorno a fr. 1120.– mensili. La deduzione per alimenti diminuendo a fr. 4800.– annui, il carico fiscale aumenterà a circa fr. 1145.– mensili. Il fabbisogno minimo del marito va portato così a fr. 4450.– mensili arrotondati (fr. 4030.– + fr. 557.75 ./ fr. 481.– + fr. 1145.– ./ fr. 800.–).

E. 11

Per AO 1 non si giustifica in concreto di suddividere a metà l'eccedenza del bilancio coniugale, poiché durante la vita in comune i coniugi hanno ammortato il debito ipotecario gravante l'immobile a P _____ di ben fr. 347 000.– in sei anni (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004) e nello stesso periodo la sostanza immobiliare è lievitata a fr. 11 846.–, solo quella mobiliare essendo diminuita di fr. 7766.–. Durante la vita in comune i coniugi disponevano così di un margine utile di fr. 2854.– mensili ciascuno che l'interessata può ora coprire con le proprie risorse (osservazioni all'appello, pag. 13 ad 18). a) L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione dei contributi giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A tale principio è lecito derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Incombe a chi postula una suddivisione diversa motivare e renderne verosimili i presupposti (art. 8 CC). b) Sta di fatto che nel caso specifico AP 1 ha alienato due appartamenti a P _____ (con posteggio), l'uno nel 2004 e l'altro nel 2005 (proprietà per piani n. 24 481 e 24 491, rispettivamente n. 24 484 e 24 488 RFD di _____, sezione di P _____). Sulla base delle sole risultanze fiscali evocate dal marito non è dato di sapere perciò se il citato ammortamento sia avvenuto con il provento della vendita o con

risparmi della coppia. D'altronde l'aumento della sostanza fiscalmente accertato fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2004 – per altro esiguo (fr. 56.70 mensili secondo i calcoli del marito) – non è determinante, perché di regola la stima ufficiale degli immobili è inferiore al valore venale. E il mancato conseguimento del reddito imputato alla casa di Castagnola riguarda il periodo successivo alla separazione, che non entra in linea di conto per determinare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica. Non si può dire, di conseguenza, che già a un sommario esame e allo stato attuale della procedura l'attore abbia reso verosimile gli estremi per scostarsi dal principio del riparto a metà dell'eccedenza.

E. 12

Da tutto quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2011	Reddito del marito	fr. 8 385.–	Reddito della moglie	fr. 5 975.–	fr. 14 360.– mensili
	Fabbisogno minimo del marito	fr. 4 450.–	Fabbisogno minimo della moglie	fr. 5 220.–	fr. 9 670.– mensili
	Eccedenza	fr. 4 690.–	metà eccedenza	fr. 2 345.–	mensili
	Il marito può conservare per sé:	fr. 4 450.–	+	fr. 2 345.– =	fr. 6 795.–
	e deve versare alla moglie:	fr. 5 220.–			
Dal 1° gennaio 2012 in poi	Reddito del marito	fr. 8 385.–	Reddito della moglie	fr. 8 355.–	fr. 16 740.– mensili
	Fabbisogno minimo del marito	fr. 4 450.–	Fabbisogno minimo della moglie	fr. 5 220.–	fr. 9 670.– mensili
	Eccedenza	fr. 7 070.–	metà eccedenza	fr. 3 535.–	mensili
	Il marito può conservare per sé:	fr. 4 450.–	+	fr. 3 535.– =	fr. 7 985.–
	e deve versare alla moglie:	fr. 5 220.–	+	fr. 3 535.–	fr. 8 355.– =
		fr. 8 355.–			fr. 400.– mensili

E. 13

Il marito si duole che il Pretore non ha fatto decorrere la modifica del contributo a suo carico retroattivamente dal maggio del 2009 (come egli chiedeva con l'istanza), facendo valere che la moglie ha negato in malafede l'abitabilità della casa a C_____ e dichiarato proventi dagli appartamenti di P_____ fino a otto volte inferiori alla realtà. Se non che, AO 1 non ha impugnato il decreto del Pretore e non può postularne la riforma con le osservazioni all'appello.

E. 14

Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante si vede attribuire un contributo di mantenimento provvisorio di fr. 1590.– mensili dal 21 ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 e di fr. 400.– mensili dopo di allora, mentre chiedeva che rimanesse intatto il contributo alimentare fissato da questa Camera in fr. 2090.– mensili a protezione dell'unione coniugale con la sentenza del 6 settembre 2012. Equitativamente si giustifica così di porre le spese per tre quinti a carico di lei e per il resto a carico di AO 1, con obbligo di rifondere a quest'ultimo un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'attore postula “congrue ripetibili che tengano conto della temerarietà dell'appello”, ma la sua domanda è fuori luogo, l'art. 115 CPC non prevedendo più una maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o temerarietà processuale. Per quanto attiene agli oneri di prima sede, infine, che il Pretore ha posto per un quarto a carico

dell'attore e per tre quarti a carico della convenuta, considerato l'esito dell'attuale giudizio e la totale soccombenza di AO 1 sui contributi provvisionali dovuti dal maggio del 2009 al 21 ottobre 2010, appare equo porre a carico di lui tre quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

E. 15

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 10. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare provvisoriale dovuto da AO 1 a AP 1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese è ridotto da fr. 2090.– a fr. 1590.– mensili dal 21 ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 e da fr. 2090.– a fr. 400.– mensili dal 1° gennaio 2012. L'ammontare del contributo è ancorato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo dell'ottobre del 2010 e va adeguato il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2011. 11. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.–, da anticipare da AO 1, sono poste per tre quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AP 1. 12. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte. II. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.